

La start up innovativa in stato di liquidazione può restare nel Registro

La previsione di continuità aziendale evita l'esclusione dalla sezione speciale

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Se la start-up innovativa è posta in stato di liquidazione, deve essere cancellata, di regola, dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Può però rimanervi iscritta se, nella delibera di scioglimento (o nella modulistica camerale) viene evidenziato che, nonostante lo stato di liquidazione, vi è una «previsione di continuità aziendale».

Lo afferma il Mise, in un parere del 27 maggio (prot. n. 133793) rilasciato alla Camera di commercio di Pordenone-Udine. Il Registro imprese si era infatti posto il tema se pretendere, a fronte della messa in liquidazione di una start-up innovativa, la presentazione di una pratica di cancellazione dalla sezione speciale del Registro; e ciò, a fronte del fatto che la società aveva prospettato l'ipotesi che l'attività produttiva potesse riprendere in breve termine.

Il Mise, nel suo parere, osserva che, in effetti, lo stato di liquidazione cozza contro uno dei principali presupposti in base ai quali una società può acquisire lo status di start-up innovativa, vale a dire il fatto che essa abbia come oggetto «esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» (articolo 25, comma 2, lettera f), del Dl 179/2012).

Allo scioglimento di una società, consegue, infatti, l'avvio della fase liquidatoria il quale comporta «l'arresto dell'attività della fase di progettazione e produzione», in linea con il principio generale secondo cui lo stato di liquidazione è finalizzato

non al compimento di nuovi atti d'impresa (vietati, pena la responsabilità dei liquidatori), bensì a realizzare le attività per soddisfare le obbligazioni della società e ripartire il residuo ai soci.

Si tratta, tuttavia, di una regola che tollera eccezioni: non è infatti implausibile pensare che, anche nella fase di liquidazione, si possa avere una situazione di continuità aziendale, sia ai fini dello svolgimento dell'attività liquidatoria, sia in previsione di un ritorno in bonis e, quindi, di una revoca dello stato di liquidazione. Se, dunque, la start-up segnala questa sua particolare condizione, è ammissibile che essa permanga iscritta nella sezione speciale; in mancanza, è inevitabile che il Registro imprese proceda alla cancellazione della start-up dalla sezione speciale o su istanza di parte o provvedendovi d'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



FINANZA

Insider per l'ad che compra prima dell'Opa

Scatta l'insider trading per l'ad che qualche giorno prima dell'Opa acquista azioni della società (Cassazione 14664/2019)

— **Francesco Machina Grifeo**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilsole24ore.com